

Codice A1012A

D.D. 10 marzo 2021, n. 130

"Fondazione GUELPA" con sede in Ivrea (TO). Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.



ATTO DD 130/A1012A/2021

DEL 10/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: “Fondazione GUELPA” con sede in Ivrea (TO). Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “Fondazione GUELPA”, con sede in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 presso il Comune di Ivrea (TO), ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della Fondazione;

Il nuovo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria come da atto rep. n. 44.492 in data 21/10/2020, registrato a Torino in data 28/10/2020 al n. 42276/1T, a rogito del Dott. Sergio D’Arrigo Notaio in Ivrea iscritto nel Ruolo presso Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Biella ed Ivrea, al fine di modificare le parti afferenti la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione.

Vista l’iscrizione della Fondazione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 633 in data 01/08/2005;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione presso il Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto della "Fondazione GUELPA", con sede in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 presso il Comune di Ivrea. Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo statuto sarà determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Statuto_da_allegare_all_DD.pdf

Allegato 

Articolo 1 Costituzione e denominazione

punto 1: Su iniziativa del Comune di Ivrea, con sede in Ivrea, presso il Palazzo Municipale, è costituita la "FONDAZIONE GUELPA".

punto 2: La Fondazione è costituita anche al fine di onorare la memoria della signora Lucia Agostina Guelpa, illustre membro della comunità eporediese e munifica benefattrice del Comune di Ivrea.

punto 3: La Fondazione è persona giuridica di diritto privato.

Articolo 2 Sede

punto 1: La Fondazione ha sede in Ivrea, presso il Palazzo Municipale, in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1.

punto 2: La Fondazione potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire sedi distaccate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 Scopo

punto 1: La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell'obiettiva economicità.

punto 2: La Fondazione agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.

punto 3: La Fondazione persegue finalità di sviluppo nel settore della cultura nell'ambito del territorio Canavesano e principalmente del Comune di Ivrea.

punto 4: La Fondazione, entro l'ambito territoriale di cui al precedente punto 3, ha lo scopo di curare, promuovere,

	sviluppare e coordinare la salvaguardia e la valorizzazione	
	delle opere d'interesse culturale, le sperimentazioni, gli	
	studi e gli incontri per approfondire e diffondere la	
	conoscenza dei temi della cultura, nonché di svolgere e	
	promuovere attività di ricerca scientifica in tale ambito.	
	punto 5: La Fondazione ha lo scopo di valorizzare il	
	patrimonio artistico conferitole, a qualsiasi titolo, dal	
	Comune di Ivrea, in particolar modo i beni artistici	
	costituenti parte del lascito ereditario della signora Lucia	
	Agostina Guelpa, illustre membro della comunità eporediese e	
	munifica benefattrice del Comune di Ivrea. A tal fine la	
	Fondazione, contribuisce all'elaborazione dei piani	
	strategici di sviluppo culturale del Socio Fondatore.	
	punto 6: A tale scopo la Fondazione potrà svolgere, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:	
	1. sostentamento anche finanziario, gestione, incremento e	
	promozione della Biblioteca Civica di Ivrea, anche per quanto	
	concerne interventi strutturali;	
	2. sostentamento anche finanziario, gestione, incremento e	
	promozione del Museo Civico di Ivrea, anche per quanto	
	concerne interventi strutturali;	
	3. individuazione delle modalità di sviluppo del settore	
	culturale e delle procedure per la valorizzazione dei beni	
	artistici e culturali e dei benefici connessi all'uso delle	
	diverse strutture culturali e/o comunque connesse alla	

	cultura, anche allo scopo di confrontare tra loro diverse	
	soluzioni e realtà con riferimento a progetti	
	infrastrutturali che interessino il Comune di Ivrea e gli	
	altri Comuni del Canavese;	
	4. creazione e gestione di strutture adibite allo svolgimento	
	di attività culturali, o rivolte alla comunicazione e al	
	marketing finalizzato a diffondere la conoscenza delle	
	attività culturali.	
	Articolo 4 Attività strumentali, accessorie e connesse	
	punto 1: Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione	
	potrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	1. organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi,	
	convegni, congressi, incontri, mostre, manifestazioni, ovvero	
	promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe	
	altrui;	
	2. organizzare conferenze, corsi, seminari, curare la	
	costituzione e la conservazione di archivi, curare le	
	pubblicazioni sui risultati di studi, ricerche e della sua	
	attività, istituire o sovvenzionare premi, borse di studio,	
	finanziare pubblicazioni;	
	3. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il	
	finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza	
	esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo	
	termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o	
	in locazione di immobili, la stipula di convenzioni di	

	qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,	
	con Enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed	
	utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	4. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria,	
	locatrice, comodataria od a qualsiasi altro titolo posseduti;	
	5. partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche	
	o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o	
	indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli	
	della Fondazione medesima; eventualmente anche concorrendo,	
	ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi	
	anzidetti;	
	6. partecipare, costituire, ovvero concorrere alla	
	costituzione di società, rivolte al perseguimento degli scopi	
	istituzionali, direttamente o indirettamente, sempre in via	
	accessoria e strumentale;	
	7. svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le	
	attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in	
	quanto integrative delle stesse.	
	Articolo 5 Fondatori	
	punto 1: E' fondatore il Comune di Ivrea.	
	Articolo 6 Soci Sostenitori	
	punto 1: Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori i	
	soggetti pubblici e privati che successivamente alla	
	costituzione aderiscano alla Fondazione, con atto di	
	accettazione del Consiglio di Amministrazione, condividendone	

le finalità e contribuendo agli scopi della Fondazione con un versamento in denaro ovvero con un'attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

punto 2: Il contributo annuale minimo in denaro dei Soci Sostenitori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 Patrimonio

punto 1: Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, valori mobiliari, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;

2. dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi altro titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

3. dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 8 Fondo di gestione

punto 1: Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo che i medesimi siano destinati ad integrare il patrimonio con

	delibera del Consiglio di Amministrazione;	
	2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che	
	non siano espressamente destinate ad incrementare il	
	patrimonio;	
	3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato,	
	dalle Regioni ed Enti Locali o da altri Enti pubblici e da	
	privati, che non siano espressamente destinati ad	
	incrementare il patrimonio;	
	4. dai contributi del Fondatore e dei Soci Sostenitori, salvo	
	che i medesimi siano destinati ad integrare il patrimonio con	
	delibera del Consiglio di Amministrazione;	
	5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,	
	strumentali e connesse.	
	punto 2: Le rendite e le risorse della Fondazione saranno	
	impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per	
	la realizzazione dei suoi scopi.	
	Articolo 9 Organi della Fondazione	
	punto 1: Sono organi della Fondazione:	
	1. il Consiglio di Amministrazione;	
	2. il Presidente;	
	3. il Vice Presidente;	
	4. il Revisore dei Conti;	
	5. il Comitato dei Sostenitori;	
	6. Comitato tecnico-scientifico.	
	"Articolo 10 Consiglio di Amministrazione	

punto 1: Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5

(cinque) componenti, inclusi Presidente e Vice Presidente, ed

in particolare:

a) dal Presidente nominato dal Consiglio Comunale di Ivrea;

b) da 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio Comunale di

Ivrea su proposta, non vincolante, del Sindaco del Comune di

Ivrea.

punto 2: I Consiglieri di cui al precedente punto 1.b restano

in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili una sola

volta consecutiva. Alla scadenza del mandato, gli stessi

mantengono il proprio incarico in regime di prorogatio sino

al momento in cui non pervenga al Presidente comunicazione

della delibera del Consiglio Comunale di nomina dei

sostituti, unitamente alla loro accettazione. Il nominativo

dei membri del primo Consiglio di Amministrazione della

Fondazione viene indicato nell'Atto Costitutivo.

punto 3: Ciascun Consigliere di cui al precedente punto 1.b

può essere in ogni momento revocato con delibera del

Consiglio Comunale di Ivrea; la delibera deve contenere

l'indicazione di un sostituto, nominato dal Consiglio

Comunale su indicazione, non vincolante, del Sindaco. Nel

caso questa mancasse, la revoca si avrà per non effettuata.

Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del

mandato del Consigliere sostituito.

punto 4: Nel caso si rendesse necessario sostituire uno dei

	Consiglieri di cui al punto n. 1.b per morte, rinuncia, o per	
	qualsiasi altra ragione, il Consiglio Comunale di Ivrea potrà	
	indicare un sostituto con le stesse modalità previste per la	
	nomina. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al	
	momento in cui non pervenga al Presidente comunicazione della	
	delibera del Consiglio Comunale di nomina del sostituto,	
	unitamente alla sua accettazione. Negli altri casi, il	
	Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare	
	regolarmente ed il Consigliere venuto a mancare non si	
	computerà ai fini della determinazione dei quorum	
	deliberativi. Il sostituto resta in carica sino al termine di	
	scadenza del mandato del Consigliere sostituito.	
	punto 5: La data di convocazione del primo Consiglio di	
	Amministrazione viene individuata nell'Atto Costitutivo.	
	punto 6: Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri	
	per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Fondazione. In particolare provvede a:	
	1. predisporre i programmi annuali di attività della	
	Fondazione;	
	2. predisporre il bilancio di previsione e il bilancio	
	consuntivo. Il bilancio di previsione comprende anche il	
	programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il	
	bilancio stesso si riferisce e decorre dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno;	
	3. approvare i programmi annuali di attività ed i bilanci di	

	previsione e consuntivo della Fondazione;	
	4. fissare il contributo annuale minimo in denaro dei Soci	
	Sostenitori;	
	5. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e	
	donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni	
	mobili e immobili;	
	6. deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni	
	e dei lasciti;	
	7. deliberare le modifiche dello Statuto, con la presenza e	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi	
	componenti;	
	8. predisporre ed approvare i piani di lavoro della	
	Fondazione;	
	9. deliberare i regolamenti;	
	10. deliberare sulle domande dei soggetti che aspirino a	
	diventare Soci Sostenitori successivamente alla costituzione	
	della Fondazione;	
	11. deliberare sull'esclusione dei Soci Sostenitori;	
	12. deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la	
	Fondazione ed altri Enti o privati, italiani o stranieri;	
	13. deliberare l'eventuale costituzione di centri di studio e	
	di ricerca e regolarne l'organizzazione e il funzionamento;	
	14. nominare il Segretario Generale;	
	15. nominare il Revisore dei Conti;	
	16. assumere e/o licenziare il personale e determinarne il	

			trattamento giuridico ed economico;	
			17. istituire ed ordinare gli uffici della Fondazione, ivi	
			comprese eventuali rappresentanze fuori Ivrea;	
			18. nominare, fra i propri membri di cui al punto 1.b del	
			presente articolo il Vice Presidente della Fondazione;	
			19. deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire	
			al Presidente ed al Vice Presidente in aggiunta a quelli già	
			loro spettanti per Statuto;	
			20. deliberare, con votazione all'unanimità lo scioglimento	
			della Fondazione;	
			21. approvare gli indirizzi generali dell'attività della	
			Fondazione per il conseguimento dei fini di cui all'articolo	
			3;	
			22. determinare i compensi del Segretario nominato ai sensi	
			dell'articolo 12 punto 2 e del Revisore dei Conti;	
			23. svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal	
			presente Statuto;	
			24. valutare le proposte di iniziativa avanzate dal Comitato	
			tecnico-scientifico.	
			punto 7: Il Consiglio nominerà, successivamente, il Comitato	
			tecnico-scientifico a supporto dell'opera del Consiglio di	
			Amministrazione, determinandone la composizione, le funzioni,	
			le modalità operative e quant'altro ritenuto opportuno.	
			La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico si intende	
			a titolo gratuito.	

punto 8: Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad

uno o più Consiglieri, determinando i limiti della delega, e

può nominare procuratori speciali per singoli atti.

punto 9: Il Consiglio ha potestà di regolamentare le modalità

di svolgimento delle proprie attività e del proprio

funzionamento.

punto 10: I membri del Consiglio di Amministrazione non sono

retribuiti.

punto 11: Il Consiglio può nominare, previa procedura

comparativa, su proposta del Presidente, il Segretario

Generale. Il Consiglio di Amministrazione ne determina la

durata in carica e l'emolumento.

Il trattamento economico del Segretario Generale non può

essere superiore a quello dei dirigenti del Comune di Ivrea.

Punto 12: La durata del contratto del Segretario Generale non

può protrarsi per più di 6 (sei) mesi dalla scadenza del

Consiglio di Amministrazione.

Punto 13: Il Segretario Generale è capo della struttura

operativa.

Il segretario Generale, in particolare:

a) provvede alle esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione;

b) predispone i regolamenti di funzionamento della Fondazione;

c) propone iniziative di valorizzazione e gestione

patrimoniale;

	d) partecipa senza diritto di voto, alle adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione, provvedendo, su richiesta del	
	Presidente, alla relativa verbalizzazione;	
	e) coadiuva il Presidente nella predisposizione degli atti di	
	bilancio;	
	f) firma la corrispondenza corrente relativa alle attività di	
	sua competenza;	
	g) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di	
	Amministrazione nonché tutte le operazioni non riservate	
	specificamente ad altri organi.	
	Articolo 11 Convocazione e quorum del Consiglio di	
	Amministrazione	
	punto 1: Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno	
	due volte l'anno ed è convocato dal Presidente, che lo	
	presiede. Deve inoltre essere convocato ogniqualvolta ne	
	faccia richiesta, con lettera raccomandata o PEC indirizzata	
	al Presidente, almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il	
	Fondatore.	
	punto 2: La convocazione deve essere spedita a tutti i membri	
	del Consiglio, al Revisore ed al Rappresentante del Comitato	
	dei Soci Sostenitori con lettera raccomandata ovvero a mezzo	
	telegramma, posta elettronica o PEC inviata con almeno 5	
	(cinque) giorni di preavviso.	
	La convocazione è altresì inviata al Sindaco e all'Assessore	
	alla Cultura della Città di Ivrea, i quali, se lo ritengono	

opportuno (in relazione agli argomenti trattati), possono partecipare alle sedute senza diritto di voto.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

punto 3: L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché a non meno di un'ora di distanza da questa.

punto 4: Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, fermo quanto previsto all'articolo 10, n. 4. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, quando il presente Statuto non richiede maggioranze qualificate; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

punto 5: Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da conservarsi presso la sede della Fondazione.

punto 6: E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

punto 7: Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

punto 8: Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di partecipare il Rappresentante del Comitato dei Sostenitori. Il Rappresentante ha funzioni esclusivamente consultive.

Articolo 12 Il Presidente

punto 1: Il Presidente della Fondazione è nominato e può essere revocato dal Consiglio Comunale di Ivrea.

punto 2: Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, lo convoca e lo presiede. Egli nomina, per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, un Segretario, che redige il verbale sotto le sue direttive e lo sottoscrive. Il Segretario può essere scelto liberamente anche fra soggetti estranei alla

Fondazione.

punto 3: Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri, ivi compreso il potere di delega, di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

punto 4: Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione i progetti dei programmi annuali di attività e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; propone, inoltre, gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Sovrintende allo svolgimento dei programmi annuali di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione.

punto 5: In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 13 Vice Presidente

punto 1: Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri di cui all'articolo 10 punto 1.b. La carica ha la durata di 5 (cinque) anni e può

essere attribuita allo stesso Consigliere anche per due mandati consecutivi.

punto 2: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ipotesi di assenza o impedimento e può essere dal medesimo delegato per specifiche competenze.

In ogni caso collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 Revisore dei Conti

punto 1: Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Alla carica possono essere eletti solo soggetti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. La sopravvenuta cancellazione dall'Albo del soggetto nominato, a qualunque causa dovuta, comporta l'automatica decadenza dalla carica di Revisore dei Conti della Fondazione.

punto 2: Il Revisore dei Conti dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

punto 3: Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

punto 4: Il Revisore dei Conti vigila e provvede al riscontro sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua le necessarie verifiche.

Articolo 15 Comitato dei Sostenitori

punto 1: Il Comitato dei Sostenitori è composto dai Soci

Sostenitori della Fondazione e si costituisce non appena

fintanto che vi siano almeno due Sostenitori.

punto 2: Il Comitato formula pareri consultivi e proposte

sulle attività, programmi ed obbiettivi della Fondazione.

punto 3: Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno,

su convocazione del Presidente della Fondazione o su

richiesta di almeno un terzo dei soci, e delibera a

maggioranza degli intervenuti.

punto 4: Le sedute del Comitato sono tenute nel luogo di

volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

punto 5: Il Comitato è convocato dal Presidente della

Fondazione mediante lettera raccomandata A/R, da recapitarsi

a ciascun Sostenitore almeno 8 (otto) giorni prima della data

fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione

avviene a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica

inviato con 3 (tre) giorni di preavviso.

punto 6: L'avviso di convocazione deve contenere, oltre

all'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della

stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e

l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa

sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché

a non meno di un'ora di distanza da questa.

punto 7: Ciascun membro ha facoltà di delega.

punto 8: Il Comitato nomina a maggioranza degli intervenuti

il proprio Presidente ed un Segretario.

punto 9: Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto a un voto.

punto 10: Delle adunanze del Comitato è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato stesso e dal Segretario da conservarsi presso la sede della Fondazione.

punto 11: Il Comitato nomina un rappresentante, il quale lo rappresenta nei rapporti con gli altri organi della Fondazione e/o con soggetti esterni e ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità ed i poteri di cui al precedente articolo 11 punto 8. Il rappresentante resta in carica per 1 (un) anno e può essere rieletto. Alla scadenza del mandato, il rappresentante mantiene il proprio incarico in regime di prorogatio sino al momento in cui non venga nominato il successore.

punto 12: Il rappresentante può essere revocato per gravi motivi con delibera del Comitato; la delibera deve contenere l'indicazione di un sostituto. Nel caso questa mancasse, la revoca si avrà per non effettuata. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del rappresentante sostituito.

punto 13: Nel caso si rendesse necessario sostituire il rappresentante per morte, rinuncia, o per qualsiasi altra ragione, il Comitato potrà indicare un sostituto con le stesse modalità previste per la nomina. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al momento in cui non venga nominato un sostituto. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del rappresentante sostituito.

punto 14: Nel caso in cui la Fondazione si trovi ad avere un unico Sostenitore, tutte le funzioni attribuite dai precedenti commi al Comitato dei Sostenitori sono conferite a tale unico Sostenitore, il quale svolge altresì il ruolo attribuito dal presente Statuto al rappresentante del Comitato.

Articolo 16 Esercizio finanziario

punto 1: L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

punto 2: Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva entro il 31 dicembre il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, previa acquisizione, in entrambi i casi, della Relazione del Revisore dei Conti. Tale Relazione, unitamente alla Relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, viene allegata ai bilanci.

punto 3: Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al Fondatore ed al rappresentante del Comitato dei

Sostenitori il progetto di bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo, entrambi accompagnati dalla Relazione sull'andamento della gestione sociale effettuata dal Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti.

punto 4: Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato ed alle relative Relazioni, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre obbligazioni nei limiti del bilancio approvato.

punto 5: Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento e l'incremento delle attività della Fondazione.

punto 6: È vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 17 Scioglimento ed estinzione

punto 1: La Fondazione ha la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dal Fondatore.

punto 2: Se lo scopo della Fondazione si esaurisce, diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene

insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 28 primo comma Codice Civile, la Fondazione si estingue.

punto 3: In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Ivrea con mantenimento del vincolo di destinazione originale essendo stato il Comune di Ivrea nominato erede dalla Signora Guelpa con l'onere di: "farsi carico di un'opera durevole di cultura come ad esempio un incremento della Biblioteca Civica, ecc.," come disposto nei testamenti pubblici a rogito dottor Gian Maria Soudaz, Notaio in Ivrea, in data 18 maggio 1988 e 4 maggio 2003 registrati con atto a rogito del medesimo Notaio Gian Maria Soudaz in data 24 maggio 2003, repertorio 45.876/17.054.

punto 4: Nel caso si addivenisse per qualche motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà 3 (tre) liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 18 Esclusione e recesso

punto 1: Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Sostenitori per gravi motivi, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

	2. inadempimento o morosità reiterata dell'obbligo di	
	effettuare i conferimenti e le contribuzioni previste dal	
	presente Statuto;	
	3. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con	
	gli altri componenti della Fondazione.	
	punto 2: Nel caso di Enti pubblici l'esclusione ha luogo	
	anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta.	
	punto 3: Nel caso di persone giuridiche private l'esclusione	
	ha luogo anche per i seguenti motivi:	
	1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	2. apertura di procedura di liquidazione;	
	3. fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari	
	e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.	
	punto 4: Il Sostenitore escluso è tenuto ad adempiere a tutte	
	le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione,	
	nonché a versare le elargizioni o contributi ed a consegnare	
	ogni altro bene mobile o immobile che abbia già deliberato,	
	nel corso dell'anno, di destinare alla Fondazione stessa.	
	punto 5: I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere	
	dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento	
	delle prestazioni assunte. La dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata per iscritto con raccomandata A/R al	
	Presidente ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,	
	purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi dalla	
	scadenza dello stesso; diversamente, il recesso avrà	

efficacia con lo scadere dell'anno successivo. Il recesso è in ogni caso subordinato al versamento delle elargizioni o contributi o alla consegna di ogni altro bene mobile o immobile che il recedente abbia già deliberato, nel corso dell'anno, di destinare alla Fondazione stessa.

punto 6: I Sostenitori che recedono o vengono esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 19 Controversie

punto 1: Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

Articolo 20 Clausola di rinvio

punto 1: Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

In originale firmato:

Roberto Pietro Battezzorre

Sergio D'Arrigo notaio

Registrato a Torino - DP II il 28 ottobre 2020 al n. 42276

serie 1T euro 245,00.

Attesto io sottoscritto dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, che la presente copia redatta su supporto informatico con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è conforme al suo originale.

Ivrea, 28 ottobre 2020.



Firmato digitalmente da
SERGIO D'ARRIGO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022